

COMUNE DI COSTA VOLPINO (Provincia di Bergamo)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'INSTALLAZIONE E DELLA GESTIONE DI DEHORS

INDICE

Art. 1: Oggetto, Definizioni , Tipologie

Art. 2: Durata dell'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico con dehors

Art. 3: Caratteristiche e limiti per l'occupazione di suolo con dehors

Art. 4: Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione di suolo pubblico mediante dehors.

Art. 5: Adempimenti successivi al rilascio dell'autorizzazione

Art. 6: Lavori nell'area o nel sottosuolo dell'area dove sono installati i dehors

Art. 7: Manutenzione degli elementi dei dehors

Art. 8: Attività

Art. 9: Orario

Art. 10: Revoca delle autorizzazioni di occupazione di suolo pubblico per i dehors

Art. 11: Sanzioni e misure ripristinatorie

Art. 12: Disposizioni transitorie e finali

ART. 1
OGGETTO, DEFINIZIONI E TIPOLOGIE

1. Il presente Regolamento, nel rispetto dei principi generali dell'interesse pubblico e perseguendo obiettivi di riqualificazione dell'ambiente cittadino, disciplina l'occupazione temporanea del suolo pubblico (o privato assoggettato ad uso pubblico) per la realizzazione di dehors ad uso ristoro annessi ad attività di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, al fine di potenziarne la qualità con adeguati spazi per la somministrazione.

2. Ai fini e per gli effetti del presente Regolamento, per dehors si intende l'insieme degli elementi (mobili, smontabili o facilmente rimovibili) posti stagionalmente o permanentemente in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico e/o privato assoggettato ad uso pubblico, che costituisce, delimita ed arreda lo spazio per il ristoro all'aperto - annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione con le distinzioni di cui ai successivi commi.

3. La composizione dei dehors è classificata come di seguito indicato:

- tavoli e sedie;
- pedane;
- elementi di delimitazione;
- ombrelloni;
- riscaldatori;
- luci ed impianto elettrico;
- altri tipi di copertura (tende, gazebo, pegole, etc)

4. Gli elementi che compongono i dehors devono essere conformi alle norme di sicurezza, non in contrasto con il contesto ambientale e, se posti in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004, soggetti all'autorizzazione paesaggistica.

ART. 2
DURATA DELL'AUTORIZZAZIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO CON DEHORS

1. Il titolare di un esercizio pubblico di somministrazione che intenda collocare su suolo pubblico un dehors, con o senza elementi di copertura, deve ottenere dal Comune preventiva autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico.

1 bis L'autorizzazione può essere a carattere stagionale o permanente

2. L'autorizzazione stagionale può essere rilasciata per una durata massima di 180 giorni ed è soggetta ad una sola proroga con le modalità riportate nel successivo art. 4, comma 2. Al termine del periodo di proroga, se l'esercente intende continuare l'occupazione, deve presentare una nuova domanda, così come previsto nel successivo art. 4, comma 1;

2 bis L'autorizzazione permanente riguarda i dehors installati per un periodo complessivo superiore a 180 giorni ma non superiore a cinque anni a far data dal giorno del rilascio delle relative autorizzazione e concessione di posteggio

ART. 3 CARATTERISTICHE E LIMITI PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO CON DEHORS

1. I dehors devono essere installati, di norma, in posizione prospiciente l'esercizio, garantendo la maggiore attiguità possibile. L'area occupata mediante dehors include le proiezioni al suolo delle sporgenze delle coperture.
2. Tutti gli elementi e le eventuali strutture che costituiscono le tipologie di dehors elencati al precedente art. 1, devono essere smontabili o facilmente rimovibili e non devono prevedere alcuna infissione al suolo pubblico.
3. Su elementi e strutture componenti i dehors non sono ammessi messaggi pubblicitari ad esclusione di quelli aventi le caratteristiche proprie delle insegne d'esercizio. In ogni caso l'installazione delle insegne deve essere regolarmente autorizzata ai sensi del vigente Regolamento comunale per l'installazione dei mezzi pubblicitari.
4. Nei portici e nell'area coperta di Via Wortley non è ammessa la collocazione di qualunque tipo di copertura né di pedane.
5. Non è consentito installare dehors o parti di essi a contatto di un edificio se non previo assenso scritto del condominio.
6. In presenza di vincoli di tutela ambientale e monumentale determinati in base alla legge, con particolare riguardo a quanto previsto dal d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio), il richiedente deve ottenere le preventive necessarie autorizzazioni.
7. Non è ammessa la realizzazione di dehors:
 - su strade veicolari a doppio senso di marcia di larghezza inferiore ai metri 8;
 - su strade veicolari a senso unico di marcia di larghezza inferiore ai metri 6;
 - su aree interessate da divieti di sosta permanente o dalle fermate di mezzi di trasporto pubblici;
 - su aree già attrezzate a verde pubblico;
 - su aree che per essere utilizzate a dehors dall'ingresso dell'esercizio cui è annesso, comportano l'attraversamento di strade adibite al transito dei veicoli.

8. Per la realizzazione dei dehors devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- devono essere osservate tutte le norme di competenza dettate dal vigente codice della strada;
- devono essere osservate tutte le norme contenute nel vigente Regolamento edilizio;
- devono essere rispettate le norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche;
- la superficie lorda occupata in pianta non può superare il limite massimo di mq. 50.

Art. 4

PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE DI SUOLO PUBBLICO MEDIANTE "DEHORS"

1. Al fine dell'ottenimento dell'autorizzazione di cui al precedente art. 2, comma 1, il titolare del pubblico esercizio di somministrazione deve presentare formale istanza in bollo all'Ufficio Commercio, utilizzando l'apposita modulistica e allegando la seguente documentazione:

- a. breve relazione tecnica descrittiva dell'intervento, con indicazione della disciplina viabilistica vigente nell'ambito interessato dalla proposta di occupazione;
- b. progetto, redatto da tecnico abilitato alla libera professione, di norma in scala 1:50, nel quale, con le caratteristiche della struttura, siano opportunamente evidenziati tutti i riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata, nonché l'indicazione della disciplina della circolazione stradale dell'area su cui il dehors viene ad interferire ovvero la eventuale presenza di fermate del mezzo pubblico e/o di passaggi pedonali. Devono prodursi planimetria dell'area, piante, prospetti e sezioni dell'installazione proposta, con i necessari riferimenti all'edificio prospiciente per quanto riguarda aperture, materiali di facciata, elementi architettonici, ecc. Qualora il progetto dovesse riguardare la sola posa di tavolini, sedie ed ombrelloni, può essere ritenuta sufficiente la produzione di planimetria con evidenziati tutti i riferimenti allo stato di fatto e di progetto dell'area interessata, nonché l'indicazione della disciplina della circolazione stradale dell'area su cui il dehors viene ad interferire ovvero la eventuale presenza di fermate del mezzo pubblico e/o di passaggi pedonali;
- c. indicazioni relative a tutti gli elementi significativi di arredo (tavoli, sedie e, se previsti, pedane, delimitazioni, coperture, elementi per il riscaldamento, fioriere, cestini per rifiuti), anche attraverso riproduzioni fotografiche o copie di estratti di catalogo;
- d. progetto dell'eventuale impianto elettrico e di illuminazione sottoscritto da tecnico abilitato;
- e. nulla osta della proprietà dell'edificio (condominio) e del proprietario dell'unità

immobiliare qualora la struttura venga posta a contatto di un edificio o su area privata; nel caso l'occupazione si estenda anche in aree limitrofe rispetto alla proiezione del pubblico esercizio richiedente occorre il nulla osta della proprietà dell'edificio (condominio) ;

2. La proroga dell'autorizzazione stagionale di occupazione di suolo pubblico deve essere richiesta almeno 30 giorni prima della scadenza, mediante presentazione di una formale istanza in bollo contenente la dichiarazione del titolare dell'esercizio attestante la totale conformità del dehors a quello precedentemente autorizzato. A tale istanza devono essere allegati i nulla osta di cui al precedente comma 1, lett. e), nonché la documentazione comprovante i versamenti dei tributi dovuti per il precedente periodo di occupazione. E' consentita la possibilità di deroga al termine dei 30 giorni limitatamente a casi di effettiva, documentata e comprovata necessità.

3. L'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune, per debiti inerenti il pagamento dei tributi dovuti per precedenti occupazioni, costituisce motivo di diniego per il rilascio dell'autorizzazione o della proroga.

4. La nuova autorizzazione o la proroga potranno altresì essere negate qualora , nel corso di precedenti occupazioni, le attività svolte nel dehors siano state causa di disturbo alla quiete pubblica accertato dalle Autorità competenti.

5. L'istruttoria è curata dall'Ufficio Commercio che provvede ad acquisire i pareri obbligatori dell'Ufficio Polizia Locale relativamente al rispetto delle norme in materia viabilistica e dell'Ufficio Tecnico – Edilizia Privata in merito alla conformità del dehors alle norme in materia edilizia, urbanistica, di abbattimento delle barriere architettoniche e all'esistenza di vincoli ambientali e/o monumentali. I termini per la conclusione del procedimento sono fissati in 60 giorni, salvo quanto previsto al successivo comma 6.

6. Nel caso il dehors debba essere collocato zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004, il titolare del pubblico esercizio dovrà richiedere all'Ufficio Tecnico Edilizia Privata il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica. In tal caso l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico sarà rilasciata ad avvenuta esecutività dell'autorizzazione paesaggistica.

ART. 5

ADEMPIMENTI SUCCESSIVI AL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Successivamente al rilascio dell'autorizzazione e prima dell'inizio dell'attività di somministrazione nel dehors il titolare deve presentare all'Ufficio Commercio la seguente documentazione:

- a. fotografie della struttura installata;
- b. certificazioni di sicurezza degli eventuali elementi riscaldatori installati;

- c. dichiarazione di conformità rilasciata ai sensi del D.M. 37/2008 L. dell'eventuale impianto elettrico e/o di illuminazione;
- d. relazione attestante l'idoneità statica delle eventuali strutture di copertura a firma di tecnico abilitato.

Art. 6

LAVORI NELL'AREA O NELSOTTOSUOLO DELL'AREA DOVE SONO INSTALLATI I DEHORS

1. Ogni qualvolta nello spazio ove sono installati i dehors si debbano effettuare lavori per esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, interventi per la mobilità, interventi di Enti erogatori di servizi, interventi manutentivi, non realizzabili con soluzioni alternative, il titolare dell'autorizzazione deve rimuovere, a propria cura e spese, gli elementi e le strutture che compongono i dehors. In tal caso il Comune o il soggetto privato interessato provvede a comunicare formalmente al titolare dell'autorizzazione, 15 giorni prima dell'inizio dei lavori, la necessità di avere libero il suolo.

ART. 7

MANUTENZIONE DEGLI ELEMENTI DEI DEHORS

- 1. Tutte le componenti degli elementi costitutivi dei dehors devono essere mantenute sempre in ordine ed in perfetto stato igienico-sanitario, di sicurezza e di decoro.
- 2. L'eventuale sostituzione di elementi di arredo con altri uguali ai precedenti per forma, materiali e colori non richiede nuove autorizzazioni né comunicazioni.
- 3. Qualsiasi danno arrecato al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi e dalle strutture che compongono i dehors deve essere risarcito dal titolare dell'autorizzazione.
- 4. Allo scadere del termine dell'autorizzazione ed in caso di revoca della stessa, il titolare deve rimuovere entro 7 giorni dal suolo pubblico ogni singolo elemento del dehors e ripristinare lo stato dei luoghi originario.

ART. 8 ATTIVITA'

1. Il dehors non deve essere adibito ad uso improprio, l'area occupata e' destinata all'attività di somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia igienico sanitaria, urbanistica, edilizia, nonché di quella relativa all'occupazione del suolo pubblico e in materia di orari e di inquinamento acustico.
2. Nei dehors non possono essere installati banchi ed attrezzature per lo svolgimento dell'attività né apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento.
3. Nei dehors non sono consentiti spettacoli o intrattenimenti musicali di alcun genere.
4. Al fine di evitare fenomeni di disturbo alla quiete pubblica, nei dehors è vietato qualsiasi tipo di diffusione sonora nei seguenti orari : dalle 13.00 alle 16.00 e dalle 23.00 (24.00 limitatamente ai giorni di venerdì e sabato) alle 08.00. Le emissioni acustiche devono comunque essere contenute nei limiti previsti nel vigente Piano di Zonizzazione Acustica.

ART. 9 ORARIO

1. Per motivi di ordine pubblico le attività di somministrazione e/o consumo di alimenti e bevande svolte nei dehors collocati su suolo pubblico devono cessare alle ore 24.00 salvo che per le giornate di venerdì e prefestive quando è consentito posticipare il termine delle attività alle ore 01.00 del giorno successivo.
2. In caso di fenomeni di inquinamento acustico o disturbo alla quiete pubblica il Sindaco con apposita ordinanza potrà stabilire, anche nei confronti dei singoli esercenti, ulteriori limitazioni per l'orario di apertura al pubblico dei dehors.

ART. 10 REVOCA DELLE AUTORIZZAZIONI DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER I DEHORS

1. L'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico per i dehors può essere revocata secondo quanto stabilito dal Regolamento per l'applicazione della tassa di occupazione di spazi e aree pubbliche, nonché, previa diffida, quando si verifichi una delle seguenti situazioni:
 - a) non venga presentata, successivamente al rilascio dell'autorizzazione e prima dell'inizio dell'attività di somministrazione nel dehors, la documentazione di cui al precedente art. 5.
 - b) la mancanza di manutenzione che comporti nocumento al decoro e pericolo per le persone e alle cose.

- c) agli elementi ed alle strutture componenti i dehors siano apportate modificazioni rispetto alle tipologie e caratteristiche autorizzate.
- d) le attività svolte nei dehors siano causa di disturbo alla quiete pubblica accertato dalle Autorità competenti.
- e) in caso di mancato pagamento della Tassa per l'Occupazione di Suolo Pubblico nei termini di legge.
- f) in caso di reiterazione delle violazioni di cui ai precedenti artt. 8 e 9.

2. Nei casi di cui ai precedenti punti a) e b) l'attività all'interno del dehors è sospesa sino a quando sarà accertato il venir meno dei presupposti che legittimano l'adozione del provvedimento di revoca.

ART. 11 SANZIONI E MISURE RIPRISTINATORIE

1. Nel caso in cui venga accertata l'occupazione di suolo pubblico con dehors, senza la prescritta autorizzazione e/o in misura eccedente la superficie consentita e/o oltre i limiti temporali di efficacia, il titolare del pubblico esercizio, cui il dehors è funzionalmente connesso, è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi, mediante la rimozione dell'occupazione abusiva, entro 7 giorni consecutivi dalla contestazione.
2. Nel caso in cui il trasgressore non provveda, il Responsabile del Servizio competente emana atto di diffida, intimando la rimozione delle strutture abusivamente installate entro 7 giorni consecutivi dal ricevimento dell'atto medesimo. Qualora il gestore dell'esercizio, cui il dehors è annesso, non provveda nei termini fissati al ripristino dello stato dei luoghi, le strutture saranno rimosse d'ufficio con spese a suo carico. L'omessa rimozione nel tempo previsto sarà causa ostativa al rilascio di una nuova autorizzazione.
3. Il materiale rimosso verrà conservato dall'Amministrazione comunale, con addebito delle spese sostenute per la rimozione e la custodia. Detto materiale sarà tenuto a disposizione per 60 giorni; scaduto tale termine si provvederà ad emettere provvedimento di confisca. Nessun indennizzo è dovuto per il deterioramento delle attrezzature eventualmente verificatosi per le operazioni di smontaggio, trasporto o per qualsiasi altra causa di forza maggiore. Delle relative operazioni si dovrà dare atto in apposito verbale di rimozione redatto dal personale incaricato del controllo e della vigilanza.
4. Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, si rinvia, in quanto applicabili, alle sanzioni previste dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e dalle altre normative specifiche in materia.
5. Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, nei casi diversi da quelli previsti nel precedente comma, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 50,00 ad €. 500,00 secondo la disciplina prevista dal Regolamento comunale per

l'applicazione delle sanzioni amministrative.

ART. 12
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Il presente Regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione.
2. Le autorizzazioni per le occupazioni di suolo pubblico con dehors, relative a domande presentate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento ed ancora in fase di istruttoria, sono rilasciate in base alle norme previste dal presente Regolamento.
3. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si fa riferimento al d.lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada), al D.Lgs. 380/2001 (T.U. edilizia), al vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa di Occupazione di Spazi e Aree Pubbliche, al Regolamento di Polizia Urbana e al Regolamento edilizio.